



COMUNE DI GALLICCHIO

- Provincia di Potenza -

**Regolamento Comunale per
l'Istituzione dell'albo delle
Associazioni e per la Concessione di
Contributi e Patrocini.**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26-- del 12/12/2022

TITOLO 1

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Gallicchio, in armonia con i principi enunciati dall'art. 28 dello Statuto comunale, riconosce l'associazionismo come risorsa fondamentale per la comunità e interlocutore privilegiato dell'ente, capace di rappresentare i bisogni della collettività ed efficacemente interagire e collaborare con l'Amministrazione Comunale, per la tutela ed il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero, di valorizzazione e promozione turistica del territorio, di protezione ambientale, di salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, architettonico, culturale ed artistico, di promozione del ruolo dei giovani e del volontariato, dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.

Il Comune di Gallicchio promuove, incentiva e valorizza l'associazionismo presente ed operante su territorio comunale, nel rispetto della reciproca autonomia, e ne favorisce l'originale e prezioso apporto al conseguimento delle finalità dell'ente ed alla crescita della comunità amministrata, realizzando con esso una proficua collaborazione, nei vari ambiti di attività, in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco; garantisce, altresì, i diritti di partecipazione all'attività dell'ente ed alla vita sociale della comunità, in conformità a quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, nonché dallo Statuto Comunale.

ART. 2 FINALITA'

Il presente Regolamento, in esecuzione ai principi generali fissati dallo Statuto Comunale e ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega 6 giugno 2016 n. 106 per la riforma del Terzo settore e nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", ha ad oggetto:

- La disciplina dell'albo delle associazioni perseguenti le finalità di cui al precedente art. 1 comma 1;
- La determinazione di criteri, procedure e forme di garanzia per la concessione di patrocini, in occasione di manifestazioni o attività a finalità di interesse pubblico, organizzate dalle stesse Associazioni.

L'iscrizione all'albo comunale costituisce presupposto per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale, improntati a criteri di trasparenza e finalizzati a favorire la partecipazione e la cooperazione dei cittadini, associati tra loro, al perseguimento di fini di interesse generale ed a rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto comunale, di Gallicchio è istituito l'Albo comunale delle libere forme associative, di seguito denominato "Albo".

L'iscrizione all'albo consente il censimento delle realtà associative che operano nel territorio comunale e la regolamentazione dei loro rapporti con l'Ente, nel contempo consente il riconoscimento, da parte dell'ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione iscritta e del valore della stessa ai fini della partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune.

L'iscrizione all'albo consente, inoltre, alle Associazioni di stabilire collaborazioni occasionali o continuative con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.

Stabilisce criteri, modalità e tempi per la concessione di contributi sotto forma di interventi,

sovvenzioni, sussidi e partecipazione alla spesa, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Stabilisce criteri, modalità e tempi per la concessione del patrocinio.

ART. 3 REQUISITI

Qualsiasi associazione, comitato, regolarmente costituita anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo delle Associazioni purché:

- Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi;
- Abbia sede legale nel territorio di Gallicchio oppure svolga attività documentabile all'interno del territorio comunale in uno dei settori di seguito indicati:

- 1- Settore Sociale
- 2- Settore Educativo - Formativo
- 3- Settore Culturale -Turistico
- 4- Settore Sport
- 5- Settore Ambientale - Protezione Civile
- 6- Settore Cooperazione e solidarietà internazionale

ART. 4 ISTANZA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta su carta semplice e firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata al Comune di Gallicchio e dovrà contenere:

- L'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto
- L'attestazione della sussistenza dei requisiti
- L'indicazione delle finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale
- La documentazione delle attività svolte ed eventuali contributi ricevuti da Enti Pubblici nell'ultimo anno

ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ALBO

In relazione alla domanda di iscrizione all' Albo presentata da ciascun soggetto interessato, il responsabile dell'Area Amministrativa ne accerta i requisiti e può provvedere a quanto segue:

- Chiedere chiarimenti e/o integrazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria della relativa pratica;
- Disporre l'iscrizione del soggetto associativo richiedente all' Albo delle Associazioni;
- Disporre il diniego di iscrizione;
- Disporre la cancellazione dall' Albo, come meglio precisato al successivo art. 6.

L'iscrizione all'Albo è disposta entro 120 gg. dalla data di ricevimento della domanda, con provvedimento del responsabile dell'Area Amministrativa, verificato il possesso dei requisiti.

Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di rigetto della domanda viene notificato al soggetto interessato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro i 15 gg. successivi all'adozione, o mediante consegna con ricevuta a mano.

L'iscrizione all' Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Non possono iscriversi all'Albo:

- i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la

- tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniali.

ART. 6 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene fissata una revisione annuale dell'Albo per le Associazioni, in previsione della quale le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare al Comune entro il 31/03/ di ogni anno successivo a quello di iscrizione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'Atto costitutivo, lo Statuto e coloro che ricoprono cariche sociali sono rimasti invariati, ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- relazione illustrativa sull'attività associativa svolta nell'anno precedente e programmata per l'anno in corso;
- copia dell'ultimo bilancio finanziario o rendiconto economico approvato dall'Assemblea degli associati, sottoscritto dal rappresentante legale.

Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'albo.

ART. 7 CANCELLAZIONE DELL'ALBO

La cancellazione dall'albo avverrà per:

- Scioglimento dell'associazione
- Richiesta da parte del soggetto associativo
- Perdita di anche solo uno dei requisiti essenziali previsti
- Mancata presentazione, entro 60 giorni dalla richiesta, per due anni di seguito della relazione sull'attività svolta

La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato del responsabile dell'Area Amministrativa, che deve essere comunicato al soggetto interessato entro i 15 gg. successivi all'adozione.

ART. 8 PUBBLICITA' DELL'ALBO

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito internet della Città.

L'Albo può essere consultato da chiunque, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

ART. 9 SEGRETERIA

L'Ufficio incaricato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

TITOLO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 10 OGGETTO

Ai fini del presente regolamento, il termine "contributo" definisce qualsiasi erogazione discrezionale disposta dal Comune di Gallicchio sotto forma di sovvenzione, agevolazione, concorso finanziario di cui all'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241.

Ai sensi dello Statuto Comunale, le iniziative dovranno avere un contenuto oggettivo di pubblico interesse, esplicitato nelle attività programmate.

ART. 11 SOGGETTI BENEFICIARI

L'erogazione di contributi o sovvenzioni per le finalità di cui all' Articolo 1 del presente regolamento è consentita a favore di Associazioni, non aventi scopo di lucro.

ART. 12 FORME DI INCENTIVAZIONE

Ai soggetti di cui all'art. 11 possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale ed organizzativa.

Le forme di incentivazione, finalizzate a promuovere e valorizzare l'Associazionismo, possono essere le seguenti:

- Erogazione di contributi in denaro;
- Concessione in uso di locali, strutture, strumenti ed attrezzature comunali o di cui il Comune abbia la disponibilità;
- Stampa pubblicità e pubblicizzazione delle iniziative e attività patrocinate attraverso gli organi di informazione del Comune;
- Riduzione o eventuale esenzione delle tariffe, imposte e tasse gravanti sulle concessioni o sulle attività ed iniziative organizzate, ove ciò sia compatibile con la normativa vigente e dei regolamenti comunali.

ART. 13 SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale concede i finanziamenti e benefici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono quelli di seguito riportati:

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive, del tempo libero, culturali, l'informazione, iniziative a favore dei giovani, anziani, gemellaggi;
- Sviluppo economico e valorizzazione del territorio cittadino;
- Attività educative, integrative scolastiche e formazione professionale;
- Tutela dei valori ambientali, monumentali, storico e tradizionali;
- Promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà;
- Solidarietà internazionale;
- Calamità naturali o eventi eccezionali;
- Sviluppo di quant'altro possa tornare utile alla collettività.

ART. 14 MODALITA' DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

I soggetti che intendono chiedere i contributi per gli interventi previsti dal presente regolamento,

ad eccezione delle istituzioni scolastiche, dovranno far pervenire domanda scritta, entro il 30/06 di ogni anno con le seguenti indicazioni:

- Natura giuridica del soggetto richiedente, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, del Presidente o del legale rappresentante;
- Programma completo dell'attività o dell'iniziativa o della manifestazione che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante la durata, il luogo e il periodo di effettuazione ed altri eventuali necessari chiarimenti;
- Quadro economico analitico dei costi, dettagliando le varie voci e la spesa relativa presunta nonché la quantificazione del contributo ritenuto necessario e di altri contributi eventualmente acquisiti o richiesti;
- Individuazione dei motivi per i quali si persegue il pubblico interesse.

Le domande potranno pervenire anche on-line tramite posta certificata.

Le domande che non risulteranno conformi a quanto stabilito dal presente articolo non saranno prese in esame e respinte con provvedimento motivato.

Le associazioni iscritte all'Albo possono, nella domanda, rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/90.

I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

ART.15 CRITERI DI PRIORITA'

Saranno ritenuti prioritari al fine dell'assegnazione di contributi alle associazioni i seguenti criteri:

1. Iniziative e manifestazioni concordate con l'Ente
2. Iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Ente
3. Iniziative alla cui realizzazione concorrano più soggetti, favorendo così la collaborazione tra associazioni, enti ecc;
4. Iniziative con notevole rilevanza esterna.

ART 16 - ENTITA' DEI CONTRIBUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale che dovrà tenere conto:

- Della congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi comunali, del numero delle iniziative ammesse al beneficio economico, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente;
- Dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- Della rappresentatività del soggetto proponente.

Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto deliberativo.

I contributi verranno erogati dietro presentazione di regolare rendiconto.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno obbligatoriamente presentare al Comune, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante:

- Una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso, specificando gli obiettivi raggiunti in termini di efficacia e proficuità dell'intervento e, comunque, tutte le informazioni utili per una completa valutazione dell'attività/iniziativa/manifestazione;
- Il rendiconto economico, debitamente dettagliato, contenente anche le indicazioni sulle modalità di pagamento del contributo;
- Dichiarazione sulla assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600;

- La dichiarazione sostitutiva di certificazioni da precisare nel rendiconto economico attestante che il contributo comunale elargito è stato regolarmente utilizzato per le spese menzionate.

In via eccezionale, dietro specifica e motivata richiesta, prima dell'inizio della manifestazione, la Giunta potrà autorizzare l'assegnazione di contributi nella misura pari al 50% della quota stabilita. L'erogazione della restante parte avverrà con successivo atto dirigenziale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Alle Istituzioni Scolastiche potrà essere assegnato il 100% della quota stabilita prima dell'inizio delle attività.

L'ammontare del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e le eventuali entrate; qualora, in sede consuntiva, le spese effettuate risultassero inferiori alle spese previste il contributo assegnato diminuirà in proporzione. Nel caso particolare in cui non abbia luogo l'iniziativa per cui è stato richiesto il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare l'eventuale anticipo ricevuto entro 15 giorni dal mancato svolgimento dell'iniziativa.

ART. 17 - INIZIATIVE A CARATTERE E/O CONTENUTO SOVRA COMUNALE

Potranno essere ammesse a contributo comunale anche le iniziative che abbiano un interesse e un livello di diffusione che vanno oltre i confini territoriali del comune entro cui ha luogo l'iniziativa stessa. Per la determinazione del carattere e/o del contenuto sovra-comunale si fa riferimento ai riflessi positivi, all'interesse, all'attestazione in generale che l'iniziativa produce all'esterno del luogo in cui si svolge, per la sua notorietà, per il suo livello culturale, per la sua importanza storico- tradizionale, per l'elevato numero di partecipanti ecc...

ART. 18 INIZIATIVE A CARATTERE STRAORDINARIO

Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale e per iniziative programmate dalla Città (manifestazioni, occasione di ricorrenze tradizionali o particolari) con la collaborazione di Enti e/o Associazioni cittadine.

ART. 19 ESCLUSIONI

Restano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- Le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o da altro atto normativo a carattere speciale;
- Le assegnazioni disposte come contributo o corrispettivo e/o vantaggi economici di una attività concordata o co-progettata con soggetti pubblici o privati e regolata da specifico atto amministrativo;
- Le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione.

ART. 20 CONTROLLI E DECADENZA

I soggetti beneficiari devono tenere agli atti la documentazione relativa all'iniziativa svolta per n. 5 anni.

Il Dirigente competente, in ordine all'attività svolta e al raggiungimento degli scopi per i quali è stato concesso l'intervento di sostegno ai soggetti beneficiari, dovrà effettuare controlli a campione richiedendo le apposite fatture e ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intera manifestazione e/o attività.

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero non dimostrasse le reali spese sostenute, decadrà dal diritto all'assegnazione del contributo e da qualsiasi altro beneficio futuro.

TITOLO III PATROCINIO

ART. 21 OGGETTO

Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

Possono essere oggetto di patrocinio:

- eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelle di carattere politico; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di quelli a carattere politico e di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocini corsi, seminari, workshop ed altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

Il patrocinio del Comune è gratuito e non può essere concesso per iniziative o manifestazioni che abbiano fini di lucro.

La concessione del patrocinio spetta alla Giunta comunale

L'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune deve essere esplicitamente richiesto ed è consentito secondo le modalità previste dallo Statuto

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI

E' fatto obbligo ai beneficiari , per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali attività, ovvero negli eventuali manifesti, o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che l'iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Gallicchio. Le bozze dei manifesti e/o locandine dovranno essere visionate e vistate dagli uffici competenti , prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

ART. 23 RESPONSABILITA'

Il Comune di Gallicchio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi.

Il soggetto beneficiario è vincolato ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in norme legislative anche regionali e nei vigenti regolamenti Comunali.

ART 25 DEROGHE

In deroga a quanto disposto dall'art 14, in sede di prima applicazione, il termine disposto per la presentazione delle domande di contributi da parte dei soggetti beneficiari è il 31.01.2023.

ART 26 ABROGAZIONE ATTI PRECEDENTI

Vengono abrogati tutti i precedenti atti amministrativi e disposizioni assunte per quanto oggetto del presente regolamento.

